

STATUTO

CONSORZIO GENERA - 3ZERO NETWORK IMPRESA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: POTENZA PZ VIA VINCENZO
VERRASTRO 4

Numero REA: PZ - 222120

Codice fiscale: 02222450765

Forma giuridica: SOCIETA' CONSORTILE A
RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 31-12-2025 - Statuto completo	2
--	---

Allegato 'F'
Allegato al n.3714.....
di Raccolta

STATUTO

"CONSORZIO GENERA - 3ZERO NETWORK IMPRESA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

Art. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 112 "Disciplina dell'Impresa Sociale" e successive modificazioni e, in quanto compatibile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore" e successive modificazioni, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una società consortile a responsabilità limitata senza scopo di lucro ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. avente la seguente denominazione:

"CONSORZIO GENERA - 3ZERO NETWORK IMPRESA SOCIALE CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA".

Art. 2 - SEDE

La sede della società è in Potenza presso la sede legale della "FONDAZIONE CITTA' DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA" in Via Vincenzo Verrastro, n. 4 - 85100 Potenza (PZ).

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali prive di stabile rappresentanza ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai soci deliberare il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Art. 3 - DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci, degli Amministratori, dei Sindaci e dei Revisori se nominati, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante al momento dell'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e/o al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'avvenuto acquisto della partecipazione e/o se diverso, quello comunicato successivamente alla società dal socio.

E' onere dei soci comunicare all'Organo Amministrativo ogni variazione nel loro domicilio anche agli effetti delle comunicazioni sociali e presso il Registro delle Imprese.

Art. 4 - OGGETTO

Lo scopo dell'impresa sociale è quello di istituire un'organizzazione comune mediante la quale i soci possano svolgere le attività di cui all'oggetto sociale.

La società impresa sociale esercita in forma stabile e principale una o più delle attività di interesse generale in forma d'impresa senza scopo di lucro, per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.Lgs. 112/20.

La società impresa sociale è senza scopi di lucro e destina eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci od associati, lavoratori e collaboratori, Amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di

recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

L'attività è volta a valorizzare l'utilità dei servizi prestatati ai propri soci, offrendoli alle migliori condizioni economiche e qualitative. A tal fine, a partire dalla proposta associativa delle organizzazioni senza scopo di lucro, che ne sono promotrici, intende operare, attraverso qualsiasi forma si renderà utile o più semplicemente opportuna, per favorire:

a) lo sviluppo della produttività sociale e dell'efficienza gestionale dei propri soci, contribuendo per tale via al raggiungimento dei loro scopi statutari;

b) l'integrazione, la collaborazione ed il coordinamento dell'azione dei propri soci, al fine di accrescerne le potenzialità operative e favorirne l'efficacia nel raggiungimento dei rispettivi scopi;

c) la diffusione e lo sviluppo della cultura dei seguenti valori:

- la promozione di una società aperta e multiculturale, dove diversità e interculturalità siano considerate una risorsa;
- la promozione di iniziative e progetti per l'accoglienza di rifugiati, richiedenti asilo e migranti più in generale;
- la promozione dei diritti e lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta contro ogni forma di disagio, esclusione, emarginazione, discriminazione, razzismo, xenofobia, omotransfobia, sessismo, intolleranza, violenza e censura;
- la promozione di una prospettiva di crescita del ruolo dell'economia sociale, dei soggetti non profit e del Terzo settore attraverso la metodologia del social business promossa dal Premio Nobel per la Pace Muhammad Yunus nel suo libro "Un mondo a tre zeri";
- il contrasto ai cambiamenti climatici con azioni concrete e con attività didattiche e di diffusione dei valori dell'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali;
- lo sviluppo di attività didattiche nelle scuole dalle primarie fino alle università per la promozione dei valori della coesistenza pacifica di più culture e religioni e per la sostenibilità sociale, economica ed ambientale.

La società può operare anche con terzi.

La società ha come oggetto lo svolgimento nei confronti dei consorziati, di servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del terzo settore e più in particolare lo svolgimento di qualsiasi attività volta a favorire, direttamente od indirettamente, il raggiungimento del proprio scopo sociale da parte di coloro che intendano diventarne Soci, fornendo ad essi la necessaria assistenza tecnica ed operativa, amministrativa, finanziaria e gestionale ritenuta opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento dei propri programmi sociali.

A tal fine, la società intende promuovere la valorizzazione delle competenze tecniche e professionali dei propri soci, la

loro integrazione e la loro reciproca fruizione da parte di tutti i Soci.

In particolare, a solo titolo esemplificativo, il Consorzio potrà:

- a) partecipare con titolarità propria o in forma concordata con i soci a bandi, manifestazioni di interesse, trattative e gare d'appalto secondo il proprio Statuto ed eventuali Regolamenti;
- b) svolgere un'attività di coordinamento dei soci interessati a realizzare servizi integrati e differenziati od a promuovere sinergie, associazioni d'impresa od interscambi in merito a convenzioni, contratti o servizi acquisiti dalla società;
- c) svolgere un'azione di progettazione, ricerca bandi ed avvisi, possibilità di finanziamento e di programmazione a favore dei soci e della società;
- d) organizzare e gestire in proprio od in accordo con altri, servizi quali, a titolo meramente esemplificativo: contabilità, amministrazione, qualità, consulenza od altri servizi che si ritenessero opportuni a favore dei soci;
- e) elaborare, su sua iniziativa o su richiesta dei soci, in proprio od in accordo con altri enti, progetti ed attività formative;
- f) svolgere, in proprio od in accordo con altri enti, attività di selezione del personale in favore dei soci e della società;
- g) svolgere un'azione di promozione, ricerca e sviluppo finalizzata ad aprire nuove opportunità di lavoro e servizi per i soci offrendo maggiori possibilità di stipulare convenzioni.

La società potrà svolgere le predette attività anche in favore delle associate dei soci ed in favore di terzi non soci.

La società potrà partecipare direttamente, con conferimenti in capitale od in servizi, alle iniziative anche di tipo societario che conseguano o, comunque, derivino dalle attività promosse o realizzate per il raggiungimento del proprio scopo sociale.

La società potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria (con esclusione di ogni attività finanziaria riservata di cui alle leggi n. 1 del 2 gennaio 1991, n. 197 del 5 luglio 1991 e D.Lgs. n. 385 del giorno 1 settembre 1993) necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi.

La società, inoltre, promuove, sostiene e diffonde l'impresa sociale ovvero tutte le organizzazioni private, ivi compresi gli enti di cui al libro V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interes-

se generale, ai sensi del disposto del D.Lgs. n. 112/2017. Tutte le attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia, nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini od Albi professionali.

La società provvede a realizzare l'oggetto sociale per conto e nell'interesse dei soci che a tal fine, con la sottoscrizione delle quote, conferiscono alla società idoneo mandato ad operare per conto dei soci stessi.

La società non ha scopo di lucro soggettivo, pertanto gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della Società.

La società potrà assumere personale tecnico ed amministrativo per la gestione operativa od associarsi ad altre strutture associative similari che possano offrire la gestione tecnica. La società potrà compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e, comunque, a questi annessi beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle Leggi vigenti. L'attività della società può essere disciplinata dai Regolamenti interni proposti dal Consiglio di amministrazione ed approvati dall'Assemblea. La società potrà, inoltre, dotarsi delle strutture ed attrezzature necessarie al raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 5 - DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacent) e potrà essere prorogata per decisione dei soci.

Art. 6 - CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 10.000,00 (diecimila e centesimi zero).

Salvo per il caso di cui all'art. 2482-ter del codice civile, gli aumenti di capitale potranno essere attuati anche mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Art. 7 - SOCI

Possono essere soci ordinari esclusivamente:

- a) le Società cooperative di produzione e lavoro e di servizi, di consumo, sociali, operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;
- b) i Consorzi costituiti in forma di società cooperativa la

cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale ed abbiano la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/17;

c) le società, di qualsiasi tipo e natura operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale, che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:

- abbiano la qualifica di impresa sociale ai sensi del D.Lgs. 112/2017;

- il cui capitale, a partire dalla data di istituzione del Registro degli Enti del Terzo Settore, sia detenuto per 2/3 (due terzi) da ETS;

d) associazioni riconosciute e non ed altre organizzazioni operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;

e) associazioni riconosciute e non, società cooperative di produzione e lavoro e di servizi, di consumo, sociali, consorzi costituiti in forma di società cooperativa, società di qualsiasi tipo e natura ed altre organizzazioni operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale;

f) fondazioni senza scopo di lucro operanti in settori di attività affini o connessi a quelli di cui all'oggetto sociale, o la cui opera sia ritenuta necessaria, opportuna o semplicemente utile al più efficace perseguimento degli scopi statutari ed al miglior raggiungimento dell'oggetto sociale.

La valutazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione che dovrà deliberare, nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 D.Lgs. n.112/2017, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Possono essere soci onorari le persone fisiche che intendendo condividere gli scopi sociali e pur non avendo i requisiti dei soci ordinari, si siano distinti per l'ausilio offerto agli scopi della società. Gli stessi saranno designati dal Consiglio di Amministrazione. I soci onorari potranno contribuire al raggiungimento degli scopi sociali attraverso contributi culturali, professionali ed economici.

Possono essere soci sostenitori coloro che intendano partecipare con azioni di sostegno al Consorzio, sotto qualsiasi forma anche mista - economica od in natura. La loro ammissio-

ne sarà decisa dal Consiglio di Amministrazione che avrà le più ampie facoltà di valutare la serietà della proposta di sostegno e, quindi, l'ammissione.

Il socio ha la facoltà di investire l'Assemblea degli associati in relazione agli eventuali provvedimenti di diniego di ammissione o di esclusione dei soci.

La quota associativa è fissata annualmente dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Art. 7 bis - MODALITA' PER ESSERE SOCI

Chi desidera diventare socio, fatta eccezione per i soci onorari, deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione che dovrà contenere:

- a) l'indicazione della denominazione o ragione sociale dell'Ente richiedente, nonché il suo numero di codice fiscale e la nazionalità;
- b) la forma giuridica, l'indicazione della effettiva attività svolta, il luogo e la data di costituzione;
- c) l'ubicazione della sede legale;
- d) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relativa deliberazione e la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;
- e) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere;
- f) l'impegno al versamento, senza indugio, della quota sottoscritta;
- g) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- h) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta negli artt. 28 e seguenti del presente statuto.

Alla domanda di ammissione dovranno, inoltre, essere allegati, sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente richiedente l'ammissione, i documenti eventualmente previsti da eventuale apposito Regolamento.

L'Organo Amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al presente articolo, delibera a suo insindacabile giudizio nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 112/2017, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento dell'oggetto sociale.

Il rifiuto dell'ammissione da parte dell'Organo Amministrativo dovrà essere motivato ed inviato all'aspirante socio entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione. L'aspirante socio non ammesso può, entro il termine di decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronuncino i soci con propria decisione.

In caso di ammissione il nuovo socio dovrà, entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione, versare l'intero importo della quota di consortile.

Il richiedente è responsabile di tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione non essendo il Consiglio di Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero delle dichiarazioni.

Art. 8 - FINANZIAMENTO SOCI - TITOLI DI DEBITO

I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti fruttiferi od infruttiferi che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Per il rimborso dei finanziamenti dei soci trova applicazione la disposizione dell'art. 2467 cod. civ..

I consorziati sono obbligati al versamento degli eventuali contributi previsti dall'art. 2615 ter del Codice Civile nella misura che sarà stabilita dal Consiglio di Amministrazione senza obbligo di rimborso; tali contributi saranno corrisposti da ciascun socio proporzionale al volume di attività svolta nei confronti della società medesima.

La società può emettere titoli di debito. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, salvo l'eventuale delega al consiglio di amministrazione. La società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto da investitori qualificati. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della società.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Art. 9 - TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Le partecipazioni sono trasferibili per atto tra vivi e spetta agli altri soci il diritto di prelazione; precisando che per trasferimento tra vivi si intende qualsiasi negozio, a titolo oneroso o gratuito, concernente la piena proprietà o la nuda proprietà o l'usufrutto di dette partecipazioni o diritti, ivi compresi in via esemplificativa la compravendita, la donazione, la permuta, il conferimento in società, la costituzione di rendita, la dazione in pagamento, la cessione "in blocco", "forzata" o "coattiva", la trasmissione che si verifichi a seguito di operazioni di cessione o conferimento di azienda, fusione e scissione, in forza del quale si consegua, in via diretta od indiretta, il risultato del mutamento di titolarità di dette partecipazioni o diritti.

Il diritto di prelazione è escluso: nei trasferimenti fra società facenti parte di un unico gruppo societario, intenden-

dosì per tali anche le società controllate dalla medesima persona fisica e/o giuridica e nei trasferimenti a società controllanti la società socia, od a società controllate dalla medesima o soggette al controllo della stessa che controlla la società socia; nei trasferimenti tra fiduciante e la società fiduciaria e viceversa, ove la società fiduciaria esibisca la scritturazione del proprio registro delle intestazioni fiduciarie dalla quale risulti il mandato fiduciario ed accetti espressamente l'osservanza delle norme statutarie in tema di diritto di prelazione; è invece soggetta a prelazione la sostituzione del fiduciante senza sostituzione della società fiduciaria.

Il diritto di prelazione può esercitarsi parzialmente.

Le partecipazioni sono trasferibili alle seguenti condizioni:

1) Il socio che intenda trasferire a titolo oneroso con corrispettivo fungibile, in tutto od in parte, la propria partecipazione è obbligato a darne avviso agli altri soci mediante lettera raccomandata, specificando il prezzo, il cessionario e le modalità attraverso le quali verrebbe realizzato il trasferimento della partecipazione stessa.

Gli altri soci potranno esercitare il diritto di prelazione su detta partecipazione, ciascuno in misura proporzionale alle partecipazioni già detenute, mediante comunicazione scritta da inviarsi con lettera raccomandata entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'avviso.

Decorso tale termine, se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore dei soci che intendono valersene.

Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

Se i soci titolari del diritto di prelazione contestano il prezzo di vendita, perché ritenuto eccessivo, potranno invocare l'intervento di un arbitratore, da nominarsi, su richiesta della parte più diligente, da parte del Presidente della Camera di Commercio del luogo ove ha sede la società. L'arbitratore dovrà stabilire con equo apprezzamento il prezzo di vendita della partecipazione ai sensi dell'art. 1349 C.C., con riferimento al valore effettivo; qualora il prezzo proposto dal proponente sia maggiore del valore stabilito dall'arbitratore, la proposta si intenderà fatta per il prezzo pari al valore stabilito dall'arbitratore, in caso contrario, sarà confermato il prezzo proposto dal proponente. I termini, sopra riportati, per esercitare il diritto di prelazione decorreranno, in questo caso, dal giorno in cui l'arbitratore avrà comunicato, mediante lettera raccomandata, alle parti il valore della partecipazione. Il proponente, ricevuta la decisione dell'arbitratore potrà revocare la propria proposta dandone comunicazione agli altri soci entro 10 (dieci) giorni

dal ricevimento della predetta comunicazione. Il costo dell'arbitratore sarà a carico:

a) dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni, qualora il valore determinato dall'arbitratore non sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente, sia che i soci esercitino o non esercitino il diritto di prelazione;

b) del socio proponente, revoca;

c) per metà dei soci aventi diritto di prelazione che abbiano dichiarato di non accettare il prezzo, in proporzione alle rispettive partecipazioni e per metà del socio proponente, qualora il prezzo determinato dall'arbitratore sia inferiore di oltre il 20% (venti per cento) al prezzo proposto dal proponente ed egli non si sia avvalso della facoltà di revoca.

2) In caso di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi a titolo gratuito od a titolo oneroso con corrispettivo infungibile, agli altri soci spetta il diritto di prelazione disciplinato con le medesime modalità descritte nei commi che precedono, ove applicabili; in tal caso il prelazionante dovrà corrispondere all'offerente una somma pari al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione. Tale valore effettivo è da determinarsi a cura dell'arbitratore di cui sopra, con riferimento al valore effettivo di ciò per cui è stato esercitato il diritto di prelazione alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione.

Nel caso che nessuno dei soci eserciti la prelazione con le prescritte modalità, il socio che intende procedere al trasferimento può liberamente effettuare l'atto traslativo a terzi, nei modi indicati nella sua proposta di alienazione; in tale caso, ove l'atto traslativo non sia perfezionato entro 60 (sessanta) giorni dal giorno di scadenza del diritto di prelazione, il socio che intende effettuare il trasferimento deve ripetere tutta la procedura relativa all'esercizio della prelazione. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento dell'iscrizione nel Registro Imprese secondo quanto previsto dall'articolo 2470 c.c.. La partecipazione può formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore ed alla società e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese. L'ordinanza del Giudice che dispone la vendita della partecipazione deve essere notificata alla società a cura del creditore. Se la partecipazione non è liberamente trasferibile ed il creditore, il debitore e la società non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all'incanto; ma la vendita è priva di effetto se, entro dieci giorni dalla aggiudicazione, la società presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo. Le disposizioni del comma precedente si applicano anche in caso

di fallimento di un socio. Nel caso di cessione della partecipazione l'alienante è obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel Registro Imprese, per i versamenti ancora dovuti. In tutti i casi in cui un socio intenda cedere a qualsiasi titolo e nel rispetto di quanto previsto nel presente articolo, tutta la propria quota o parte di essa, nonché i diritti di sottoscrizione e di prelazione ad un soggetto estraneo alla compagine sociale, occorrerà, ai fini dell'efficacia nei confronti della società del trasferimento della predetta quota e/o diritti, il gradimento da parte dell'Assemblea dei soci la quale dovrà esprimersi nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 112/2017. Pertanto, il socio che intenda alienare la propria quota, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario e la descrizione della quota da alienare, il corrispettivo ed i termini di pagamento della transazione. La decisione sul gradimento dovrà intervenire senza indugio e dovrà essere comunicata al socio entro trenta giorni dalla data di ricevimento della suddetta proposta di cessione, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro Imprese. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute, dovranno acquistare le medesime al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2473 cod. civ.. In tal caso il valore del capitale economico della società è computato con le metodologie previste ai precedenti commi. A tal fine l'Organo Amministrativo nella medesima lettera con la quale viene comunicato il parere negativo al trasferimento a favore della persona indicata, comunicherà al socio alienante la volontà di acquistare la quota da parte degli altri soci ed il socio sarà, comunque, libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria quota. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a causa di morte. Qualora il prezzo richiesto dal proponente sia ritenuto eccessivo da alcuno degli altri soci si applica la procedura prevista ai precedenti commi. Qualora gli altri soci non provvedano all'acquisto delle quote soggette al gradimento nei sessanta giorni successivi, al socio alienante spetta il diritto di recesso. Il trasferimento che avvenga in violazione della clausola di gradimento di cui al presente articolo si considera inefficace nei confronti della società e dei soci, con la conseguenza che la società non riconoscerà all'avente causa l'esercizio di alcun diritto connesso alla titolarità delle quote, fra gli altri il diritto agli utili, il diritto di voto ed il diritto di ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione della società.

Art. 10 - RECESSO DEL SOCIO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

1. il cambiamento del tipo della società e/o dell'oggetto sociale;
2. la fusione e la scissione della società;
3. la revoca dello stato di liquidazione;
4. il trasferimento della sede della società all'estero;
5. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale della società previsto nel presente statuto;
6. eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto;
7. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma del Codice Civile;
8. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, al socio in tutti gli altri casi previsti dalla legge, i soci hanno, altresì, diritto di recedere dalla società in relazione al disposto dell'articolo 2469, secondo comma c.c..

I soci che recedono dalla società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in misura non superiore al capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato od aumentato nei limiti di cui all'art. 3, comma 3, lett. a) del D.Lgs. n.112/2017.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione dei soci, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'Organo Amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

L'Organo Amministrativo ricevuta la dichiarazione di recesso la comunica a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata agli altri soci, invitandoli a trovare, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, un accordo per l'attuazione del rimborso mediante acquisto della quota del recedente da parte degli altri soci, proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo.

Qualora tutti gli altri soci si accordino per iscritto in tal

senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse od in favore solo di alcuni soci.

Nel caso in cui non vi sia la disponibilità da parte dei soci e/o di un terzo all'acquisto delle quote, il rimborso è effettuato dalla società ai sensi di legge.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se prima della scadenza del termine per il rimborso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero delibera lo scioglimento.

Il socio recedente, una volta che la dichiarazione di recesso è stata comunicata alla società, non può revocare la relativa dichiarazione se non con il consenso di tutti i soci.

Art. 11 - ESCLUSIONE

L'esclusione del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, può aver luogo al verificarsi delle seguenti circostanze:

- a) qualora il socio non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti interni, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nell'ipotesi di cui al successivo punto d);
- b) qualora il socio, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota sottoscritta o nei pagamenti di somme dovute al Consorzio a qualsiasi titolo;
- c) qualora il socio svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o senza preventiva autorizzazione scritta dell'Organo Amministrativo prenda parte ad imprese in qualunque forma siano costituite, che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della società;
- d) qualora il socio abbia perduto anche uno solo dei requisiti obbligatori per l'ammissione;
- e) qualora il socio si renda gravemente inadempiente ai sensi dell'art. 2286 C.C.;
- f) qualora il socio abbia in corso una procedura concorsuale o sia stata presentata nei suoi confronti istanza di fallimento o sia posto in liquidazione coatta amministrativa.

L'esclusione deve essere deliberata con decisione adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino i due terzi del capitale sociale ed ha effetto immediato.

Ai fini della costituzione dell'Assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La relativa deliberazione deve essere motivata e comunicata senza indugio al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Collegio Arbitrale ai sensi degli artt. 28 e seguenti del presente statuto, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione.

Per la liquidazione della quota del socio escluso si applica la procedura di rimborso prevista per il recesso.

Art. 12 - DECISIONE DEI SOCI - MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge od ai sensi del presente statuto. In particolare, l'Assemblea dei soci:

- a) approva il bilancio, nonché del bilancio sociale, ai sensi di quanto previsto dalle vigenti norme di legge e delibera sulla destinazione degli utili;
- b) determina il periodo di durata del mandato ed il numero dei componenti l'Organo Amministrativo e provvede alle relative nomine e revoche;
- c) procede alla eventuale nomina dell'Organo di Controllo;
- d) procede alla nomina del Revisore Legale dei Conti;
- e) determina la misura dei compensi da corrispondere all'Organo Amministrativo, all'Organo di Controllo ed al Revisore Legale dei Conti;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- g) delibera sulle operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- h) procede alla nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- i) delibera l'emissione di titoli di debito ove ammessa dal presente statuto;
- j) delibera sulla responsabilità dell'Organo Amministrativo, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale dei Conti;
- k) approva, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 112/2017 i regolamenti aziendali che prevedano adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle loro attività e nei quali siano specificati i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nelle attività della società loro spettanti;
- l) approva i regolamenti ad essa demandati dall'articolo 27 del presente statuto;
- m) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Art. 13 - DECISIONE DEI SOCI - ASSEMBLEA

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione mediante lettera raccomandata spedita ai soci, nel domicilio risultante ai sensi del precedente articolo 3 almeno otto giorni prima dell'adunanza od in qualunque altro modo idoneo ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare (ad esempio fax, e-mail, P.E.C.). Nell'avviso di convocazione deve essere indicato il luogo, il giorno, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convoca-

zione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita. Le Assemblee possono essere convocate dovunque, anche fuori della sede sociale, purché nel territorio nazionale.

In mancanza di regolare convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualora sia presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano intervenuti od informati tutti i componenti dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, se nominato e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'Assemblea, inoltre, sarà convocata quando ne sia fatta richiesta a norma di legge e ogni qual volta sarà opportuno. Le Assemblee della società potranno validamente svolgersi per teleconferenza o per videoconferenza a condizione che:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere l'Assemblea tenuta in detto luogo;
- sia consentito al Presidente accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti ed alla votazione, nonché di ricevere o trasmettere documenti;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione.

Inoltre, nei casi previsti dalla legge, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso per iscritto. Si applicano, in tal caso, i quozienti deliberativi previsti all'art. 17.

Art. 14 - DIRITTO DI INTERVENTO

Possono intervenire all'Assemblea tutti coloro che risultano soci nel Registro delle Imprese. Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare, mediante delega scritta.

Può intervenire in Assemblea dei soci, previa idonea convocazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione, un rappresentante dei lavoratori della società in qualità di invitato senza diritto di voto nei casi in cui fra i punti all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci vi siano deliberazioni riguardanti direttamente il trattamento economico e/o normativo dei lavoratori della società.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 15 - DIRITTO DI VOTO

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Art. 16 - PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua mancanza, dal Vice Presidente, in

manca di entrambi il Presidente viene nominato a maggioranza relativa dei presenti aventi diritto. Con la stessa maggioranza, l'Assemblea nomina pure un segretario, anche non socio e sceglie fra i soci, se necessari, due scrutatori.

Art. 17 - COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è costituita in prima ed in seconda convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera, in qualunque convocazione, a maggioranza assoluta del capitale sociale presente e rappresentato, salvo diverse e specifiche disposizioni del presente statuto.

L'Assemblea che delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o sulla decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo od una rilevante modificazione dei diritti dei soci delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 70% (settanta per cento) del capitale sociale, salvo i diversi quorum obbligatori previsti dalla legge.

Art. 18 - ORGANO AMMINISTRATIVO

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri.

Il numero degli Amministratori è stabilito dall'Assemblea contestualmente alla loro nomina.

I componenti dell'Organo Amministrativo possono essere scelti anche fra i non soci.

Ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.Lgs. n.112/2017, nel caso in cui la società superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'art. 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori avranno diritto di nominare un componente dell'Organo Amministrativo, che si aggiungerà a quelli in carica in tale momento e resterà in carica fino alla loro scadenza.

I componenti l'Organo Amministrativo durano in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli Amministratori al risarcimento di eventuali danni.

Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa, venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio ed il Presidente od il Consigliere più anziano in carica convocherà immediatamente l'Assemblea per la nomina dell'intero Consiglio. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.

Non possono essere nominati componenti dell'Organo Amministrativo e se nominati decadono dall'ufficio:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'arti-

colo 2382 del codice civile;

- coloro che abbiano precedenti penali;
- coloro che non siano in possesso di comprovata esperienza nei settori oggetto dell'attività sociale acquisita mediante lo svolgimento di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso altre imprese ovvero il possesso di specifici titoli professionali e/o abilitativi;
- coloro che siano legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Gli Amministratori non possono essere rieletti per un numero di mandati superiore a quello previsto dalla legge.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo le limitazioni che potranno essere disposte dall'Assemblea all'atto della nomina ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento dello scopo sociale, che non siano dalla legge o dallo statuto di esclusiva competenza dell'Assemblea.

L'Organo Amministrativo può rilasciare anche mandati o procure speciali per singoli atti o categorie di atti.

In conformità a quanto previsto dall'articolo 2390 del codice civile, gli Amministratori possono ricoprire incarichi negli organi amministrativi di altre imprese concorrenti a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo dell'Assemblea ordinaria del Consorzio.

La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di Amministratore.

L'Organo Amministrativo predispone idonei regolamenti aziendali, in conformità alle previsioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 112/2017 in cui siano previste forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività. I regolamenti verranno sottoposti all'approvazione assembleare.

Art. 19 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente e, se del caso, un Vice Presidente a meno che non vi abbia già provveduto l'Assemblea all'atto della nomina del Consiglio stesso.

Non possono essere nominati Presidente e Vice Presidente - e, se nominati, decadono da tale carica (permanendo, tuttavia, quali consiglieri) - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 7, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017.

Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario e quando ne sia fatta domanda scritta da almeno la metà dei membri o dall'Organo di Controllo.

L'avviso di convocazione è fatto con lettera raccomandata da spedire almeno otto giorni prima ed in caso di urgenza a mezzo di telefax od e-mail o P.E.C. da spedire almeno due giorni

prima della data fissata per la riunione a ciascun membro del Consiglio ed all'Organo di Controllo.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, ove esista, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato. In mancanza, sono presiedute dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che siano rispettati gli stessi criteri previsti per le "decisioni dei Soci - Assemblea" come stabilito precedentemente dal presente statuto.

Art. 20 - AMMINISTRATORE DELEGATO

Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno dei suoi membri, tutti i poteri delegabili per legge, compreso l'uso della firma sociale, fissandone le attribuzioni, le retribuzioni e le eventuali cauzioni e può nominare Direttori, Condirettori, Vicedirettori e Procuratori per determinati atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, retribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.

Art. 21 - COMPENSO AGLI AMMINISTRATORI

Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso, anche sotto forma di partecipazione agli utili, da determinarsi dall'Assemblea dei soci, all'atto della loro nomina o successivamente, con deliberazione valida fino a modifica. Si applica, altresì, l'articolo 2389 cod. civ..

A favore degli Amministratori l'Assemblea dei soci potrà, altresì, stabilire un'indennità per la risoluzione del rapporto di amministrazione da accantonarsi di anno in anno e che verrà liquidata alla cessazione del rapporto stesso.

In ogni caso i compensi complessivamente previsti a favore degli Amministratori non potranno essere superiori a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 112/2017.

Art. 22 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

La rappresentanza generale della società, attiva e passiva, sostanziale e processuale è attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, se nominato, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché ai consiglieri di amministrazione delegati nei limiti dei poteri ad essi delegati.

L'atto di nomina può prevedere limitazioni ai poteri di rappresentanza degli Amministratori, da pubblicarsi contestualmente alla nomina stessa.

Art. 23 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISORE LEGALE DEI CONTI

La società, a mezzo di idonea decisione dei soci, nomina un Organo di Controllo monocratico sindaco unico scelto tra i Revisori Legali iscritti negli appositi registri che vigila sull'osservanza della legge e delle norme per il funzionamento della società, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e sul suo concreto funzionamento, nonché sul rispetto delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, come previsto dalla normativa in materia e sulla conformità del bilancio sociale alle vigenti previsioni normative.

L'Organo di Controllo è investito di tutte le competenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n.112/2017.

Nei casi previsti dalla legge e/o su decisione dei soci la revisione legale dei conti viene esercitata da un Revisore Legale dei conti o da una società di revisione iscritta nell'apposito registro.

Quando la revisione legale dei conti è obbligatoria la società, con decisione dei soci, può attribuirle all'Organo di Controllo.

Il compenso dell'Organo di Controllo è determinato con decisione dei soci, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

In ogni caso il compenso dell'Organo di Controllo non potrà essere superiore a quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n.112/2017.

Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti norme per il funzionamento della società si rinvia a quanto disposto dal codice civile o da altra norma di legge.

Art. 24 - BILANCIO E DESTINAZIONE UTILI

Gli esercizi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo procede alla formazione, oltre che del bilancio d'esercizio, del bilancio sociale a norma di legge.

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero qualora a giudizio dell'Organo Amministrativo ricorrano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2364 del Codice Civile o lo prevedano disposizioni di legge, entro 180 (centoottanta) giorni dalla sopra detta chiusura.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, sono ripartiti come segue:

- a) non meno del 20% (venti per cento) alla riserva legale;
- b) l'eventuale restante parte alla riserva Straordinaria e/o al fondo scopi Sociali e mutualistici a seconda delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci.

Ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge l'Assemblea destina l'utile netto residuo ai fondi di riserva indivisibili.

Art. 25 - INDIVISIBILITA' DELLE RISERVE E DEGLI UTILI

La società ha scopo consortile a norma del combinato disposto degli artt. 2602 e 2615 ter c.c. e non distribuisce utili tra i soci consorziati.

E', pertanto, vietata la distribuzione di utili e riserve ai soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società consortile che all'atto del suo scioglimento.

Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante tutta la vita dell'impresa sociale stessa nonché all'atto del suo scioglimento in favore di Amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori. Si considera distribuzione indiretta di utili quanto previsto dall'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.112/2017 ed in particolare:

- a) la corresponsione ad Amministratori, sindaci ed a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte ed alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi od analoghi settori e condizioni;
- b) la corresponsione ai lavoratori subordinati od autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti od accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- c) la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari;
- d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente od indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale prevalente di cui al precedente art. 4.

Art. 26 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori indicandone i poteri ed il compenso.

La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di sciogli-

mento, con deliberazione dell'Assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod. civ..

Nel caso di scioglimento o di liquidazione il patrimonio residuo della società deve essere devoluto ad associazioni od enti con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, in conformità dell'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 112/2017 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge od in conformità ad eventuali successive modifiche normative in materia.

Art. 27 - REGOLAMENTI

Per meglio disciplinare il funzionamento interno ed i rapporti fra soci e società l'Organo Amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 D.Lgs. n.112/2017, la società, su proposta dell'Organo Amministrativo e con delibera dell'Assemblea dei soci, adotta uno o più regolamenti aziendali che prevedano e disciplinino adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti direttamente interessati alle attività sociali. Detti regolamenti dovranno specificare i diritti di informazione e le modalità di consultazione e partecipazione nelle attività della società dei soggetti suindicati, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni e dei servizi prodotti e scambiati, individuando e specificando eventuali altri casi di partecipazione all'Assemblea e determinandone le concrete modalità.

Art. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o fra i soci e la società, l'Organo Amministrativo e l'organo di liquidazione od i membri di tali organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione od esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di tre arbitri che giudicano ritualmente e secondo diritto. L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale ove la società ha la sua sede legale.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione od esecuzione del presente statuto e che non sia sottoponibile ad arbitrato è competente il Foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

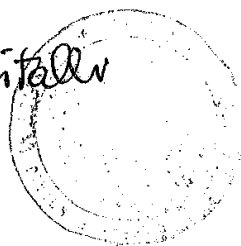
Art. 30 - NORME DI CHIUSURA

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimen-

to alle norme del Codice Civile applicabili, alle leggi specifiche riguardanti le società consortili a responsabilità limitata ed alla normativa in materia di impresa sociale e, in quanto compatibile, in materia di enti del Terzo Settore.

Vincenzo Curva
Marco De Biasi
Sara Stolfi
Velephub

Adele De Biasi Cristallo



[illegible]